

STATUTO

**IN OPERA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE IN OPERA SOC.
COOP. SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARONNO VA VIA VARESE 25/D
Numero REA: VA - 384584
Codice fiscale: 08244820968
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 3362/2739 DI REPERTORIO		
STATUTO		
TITOLO 1		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel Comune di Saronno (VA), la Società cooperativa denomina-		
ta		
IN OPERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
siglabile IN OPERA SOC. COOP. SOCIALE		
senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito la "Cooperativa").		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi		
speciali sulla cooperazione, ed in particolare dalla Legge n. 381/1991, si applicano, in		
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,		
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e		
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i		
soci.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lu-		
cro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione		
umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualisti-		

co e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità sen-

za fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la

gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condi-

zioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il

socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra

forma, consentita dalla legislazione vigente ivi compresi i rapporti di collaborazione

coordinata continuativa, i rapporti di collaborazione a progetto, i rapporti di associa-

zione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello

scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché

i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come

oggetto le seguenti attività:

1) creazione di unità di inserimento operanti in settori che consentano l'accesso al la-

voro a persone svantaggiate, in via esemplificativa:

a. laboratori per la lavorazione artigianale di prodotti dolciari, di gelateria, di panet-

teria e di pasticceria, ivi comprese le attività accessorie e complementari ;

b. servizi di somministrazione di alimenti, anche in pubblici esercizi, ivi compresa la ge-

stione diretta di bar, ristoranti ed altri locali simili;

c. servizi di supporto ai Comuni ed agli enti locali per la gestione di servizi alla persona

o di altri servizi resi dai suddetti enti;

	d. commercializzazione dei prodotti propri e di terzi, purché analoghi o complementa-	
	ri ai propri, con particolare attenzione in genere alla produzione realizzate nell'ambito	
	dell'associazionismo e cooperazione sociale.	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché	
	i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi;	
	e. la produzione, il confezionamento e la vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, at-	
	traverso la gestione di punti vendita e di somministrazione quali esercizi commerciali,	
	commercio ambulante, distributori automatici, di prodotti alimentari e di gastronomia,	
	prodotti di panetteria, pasticceria e pizzeria, prodotti dolciari, prodotti ortofrutticoli,	
	prodotti di erboristeria e apicoltura, bevande analcoliche, vini, liquori, birra, latte e de-	
	rivati alimentari:	
	2) promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con istituti ed enti	
	preposti, di corsi di formazione allo scopo di avviare al lavoro soggetti in particolare	
	stato di disagio e svantaggiati in genere, quali invalidi, portatori di handicap, alcolisti	
	ed ex alcolisti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati;	
	3) promuovere, organizzare e gestire in proprio od in collaborazione con Enti pubblici	
	o privati attività:	
	a. di sensibilizzazione sui problemi della detenzione e della marginalità sociale in gene-	
	re;	
	b. di prevenzione dei fattori che generano detti disagi;	
	4) promuovere contatti con le istituzioni ed amministrazioni locali, carcerarie, i Distretti	
	scolastici, e qualsiasi altro ente pubblico o privato al fine di sensibilizzare la popolazio-	
	ne sui problemi dei soggetti da inserire nell'attività lavorativa;	
	5) proporre attività o momenti di sensibilizzazione della società sulle problematiche af-	

	ferenti la marginalità sociale nonché tutte le iniziative culturali ed editoriali necessarie	
	a questo scopo.	
	La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo	
	ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscri-	
	zione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d' appalto delle attività previste nel presen-	
	te richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoder-	
	namento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere, nel rispetto e nei	
	limiti delle disposizioni di legge vigenti, tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	

liare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, cooperative ed enti aventi scopi analoghi, affini, complementari o accessori al proprio. L'attività sociale potrà essere svolta sia in Italia che all'estero.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è il limitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che, condividendo le finalità di promozione umana della Cooperativa, siano in possesso di competenze personali utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Il numero di soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono essere soci lavoratori coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 2527 c.c. e ss., fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge stessa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado

	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel nume-	
	ro strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-	
	ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e	
	3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appar-	
	tenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualisti-	
	co, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	

tre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

3) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

	4) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di socie-	
	tà, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto del-	
	la domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibe-	
	ra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	L' Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stes-	
	so, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	

nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di vo-

	lontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L' Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai succes-	
	sivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno	

	redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontariato che ab-
	bia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specifi-
	cato nel Regolamento;
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio
	un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno
	30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai paga-
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'e-
	splicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a
	cessare per qualsiasi ragione o causa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio ar-
	bitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-
	tualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura
	dell'Organo amministrativo.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivaluta o liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un

	anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell' Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all' art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di	

	valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenzia-	
	mento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore del-	
	le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunica-	
	zione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni	
	relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità pa-	
	trimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Socie-	
	tà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-	
ne può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del	
progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazio-	
ne entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
stinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per	
le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbli-	
gatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i	

soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta; aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o - l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo/Revisore.

Art. 21 (Assemblea)

	L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso da inviare almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per la riunione mediante uno dei seguenti mezzi di con-	
	vocazione:	
	a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e all'Organo di Con-	
	trollo, se nominato, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevi-	
	mento;	
	b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere resti-	
	tuita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra	
	indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscrit-	
	to, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di rice-	
	vimento.	
	Dovrà essere sempre garantita la prova dell'avvenuto invio dell'avviso di convocazio-	
	ne almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora e del luogo dove si terrà l'adunanza.	
	Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà	
	comunque coincidere con quello stabilito per la prima convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Le riunioni assembleari si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunica-	
	zione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interve-	

	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-
	tazione;
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
	della riunione oggetto di verbalizzazione;
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
	smettere documenti.
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)
	L'Assemblea:
	1) approva il bilancio e destina gli utili;
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
	3) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore;
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai com-
	ponenti dell'Organo di Controllo e/o Revisore;
	5) approva i regolamenti interni;
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
	diritti dei soci;
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal pre-
	sente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua
	approvazione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere
	redatto da un notaio.

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo	
	lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro appro-	
	vazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre quaranta giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordi-	
	ne del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-	
	scritte.	
	Ciascun socio cooperante persona fisica o persona giuridica, ha diritto a un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio d'amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L' Amministratore unico o 1a maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente, se a questo non abbia già provveduto l'assemblea.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o fax, in modo che i consiglieri ed i componenti dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi

di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i consiglieri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominati, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Sindaco, l' Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

In caso di assenza, l'assemblea potrà essere convocata anche da un socio.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se nominati, determinare il compenso dovuto agli Amministratori inve-

stiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità, possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni in quanto compatibili.

L'Organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

	Gli Arbitri sono in numero di:	
	1) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 20.000, 00 (ventimila virgola zero	
	zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le	
	2) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera	
	arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circo-	
	scrizione ricade la sede della Cooperativa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, sal-	
	vo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno	
	e le comunicano alle parti.	

	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei con-	
	fronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collabora-	
	zione all' attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente va-	
	lutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presen-	

te statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle

29 di 30

AUTORIZZAZIONE PER IL BOLLO VIRTUALE N. 23058 DEL 27.03.2001

Io sottoscritta Dottoressa SUSANNA CHIAMBRETTI, Notaio in Saronno, dichiaro che la presente copia su supporto informatico composta di quarantaquattro fogli è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo formata ai sensi dell'articolo 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e rilasciata ad uso del REGISTRO IMPRESE.

Saronno, Piazza La Malfa, 10 - lì 22 novembre 2021

F.to digitalmente: SUSANNA CHIAMBRETTI - NOTAIO